

Tedeschi & C. s.r.l. consulenti d'impresa

Rag. Tedeschi Ugo
Commercialista – Consulente del Lavoro

Rag. Pini Fabiana
Consulente del Lavoro

Dott. Vergioli Riccardo
Commercialista

Avv. Tedeschi Costanza
Servizi legali e contrattuali

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ATTUABILE IL PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO

È stato pubblicato in G.U. lo scorso 16 febbraio 2016 il D.M. 226/2015 con cui il Mise ha definito le modalità attuative del prestito vitalizio ipotecario in vigore dal 2 marzo 2016.

Il prestito vitalizio ipotecario costituisce un finanziamento che consente ai proprietari di immobili residenziali di convertire il valore del loro immobile in denaro senza perderne la proprietà e senza dover rimborsare a rate l'importo finanziato (salvo diverso accordo). La sottoscrizione del finanziamento prevede l'iscrizione di ipoteca di primo grado sull'immobile dato a garanzia.

La normativa è stata introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento nel 2005 ad opera della Legge 203/2005, e poi rivista, con decorrenza 6 maggio 2015, dalla Legge 44/2015, ma mancando i decreti attuativi, sino ad oggi, non ne è mai stata possibile l'utilizzazione.

Ambito soggettivo e oggettivo

Ai sensi del comma 12 della citata Legge possono beneficiare del prestito vitalizio le persone fisiche:

- di età superiore a 60 anni;
- proprietarie di immobili residenziali.

Il prestito può essere concesso esclusivamente da banche e intermediari finanziari autorizzati iscritti nell'apposito Albo tenuto dalla Banca d'Italia. Si spera in un chiarimento.

Definizione di immobile residenziale

Per definire l'immobile residenziale occorre fare riferimento alla guida del Notariato del 17.02.2016 che ha individuato gli immobili oggetto di ipoteca in quelli *aventi la destinazione urbanistica di civile abitazione*. Tuttavia, lo stesso notariato, ha evidenziato che non è chiaro se tali immobili debbano essere destinati a residenza principale del proprietario richiedente il prestito e se possano essere oggetto del prestito anche gli immobili in corso di costruzione e non ancora ultimati.



È acclarato che non possono essere oggetto di prestito vitalizio i terreni con il solo permesso di costruire.

Obblighi dell'istituto di credito

L'intermediario dovrà predisporre:

1. la *simulazione del piano di ammortamento*, nel quale va evidenziato per ogni anno il capitale e gli interessi. Tale simulazione, nel caso di interesse variabile, deve essere predisposta in due versioni:

- una con applicazione del tasso contrattuale al momento della stipula del prestito vitalizio ipotecario,
- l'altra simulando al terzo anno dalla stipula del contratto di prestito ipotecario vitalizio uno scenario di rialzo dei tassi di interesse non inferiore a 300 punti base rispetto al tasso vigente al momento della stipula del contratto.

I prospetti devono avere una durata minima pari alla differenza tra l'età del soggetto finanziato e 85 anni e comunque non inferiore a 15 anni e devono evidenziare tutti gli oneri dovuti alla banca al momento della stipula.

2. la *documentazione precontrattuale*;
3. il *prospetto informativo* da consegnare gratuitamente al richiedente, almeno 15 giorni prima dalla stipula del contratto, contenente indicazioni sull'importo finanziato e la percentuale del valore di perizia dell'immobile oltre alla indicazione della somma che sarà erogata al netto delle imposte e degli oneri;
4. il *resoconto annuale* dettagliato che riporti il capitale finanziato e quello da restituire a scadenza.

Nel caso in cui la persona fisica decida, dopo la fase istruttoria, di non accendere il finanziamento è fatto divieto all'intermediario di richiedere il versamento delle spese.



Il contratto di ipoteca deve sempre essere accompagnato da un contratto di assicurazione sull'immobile che può essere stipulato sia con la banca che con terzi assicuratori.

Rimborso del prestito

Si può verificare il caso di rimborso integrale del prestito o di rimborso graduale dello stesso.

Il rimborso integrale del prestito in unica soluzione può essere richiesto:

- alla morte del soggetto finanziato,
- al trasferimento, anche parziale, della proprietà o di altro diritto reale o di godimento sull'immobile dato in garanzia.

La mancata restituzione del finanziamento entro 12 mesi dal verificarsi di una delle predette cause comporta la vendita dell'immobile da parte del finanziatore con il conseguente utilizzo delle somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso.



Nel caso di decesso del finanziato, gli eredi possono decidere di rimborsare il prestito divenendo in tal modo proprietari dell'immobile.

È anche possibile al soggetto finanziato richiedere, al momento della stipula, il rimborso graduale della quota interessi e delle spese (sulle quali si ricorda non si applica la capitalizzazione annuale).

In questo caso l'inadempimento da parte della persona fisica reiterato per almeno 7 volte determina per il finanziatore la possibilità di invocare la risoluzione del contratto.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti